

PARTE GENERALE

- a) Le prestazioni a carico del Fondo di Sostegno al Reddito FSR EBURT, a partire dall'anno 2004, saranno erogate fino a concorrenza degli importi annualmente stanziati dal Comitato di Gestione di ogni CST, sulla base dei criteri direttivi di cui alla premessa dell'accordo 18 giugno 2003 e successive implementazioni di cui all'accordo sindacale regionale del 19 dicembre 2008.
- b) In caso di fondi stanziati per i relativi interventi e non utilizzati, i CST potranno stabilire diversa destinazione dei fondi stessi a favore delle prestazioni rimanenti di sostegno al reddito. Gli stessi fondi, eventualmente non utilizzati nel corso dell'anno di competenza saranno riportati in aggiunta a quelli previsti nell'anno successivo. Le domande non accoglibili per esaurimento fondi disponibili in corso d'anno saranno oggetto di esamina entro il mese di gennaio dell'anno successivo, con trasferimento di risorse non utilizzate su altri capitoli del Fondo sostegno a favore dei lavoratori.
- c) Le domande presentate sull'apposita modulistica verranno raccolte ed analizzate dalla Commissione Paritetica istituita presso il singolo CST. Il CST assegnerà ad ogni domanda ricevuta un numero protocollo (data del protocollo, fsr/n° del CST...). Le richieste valutate positivamente verranno inoltrate all'EBURT, che, in ordine cronologico di presentazione (data del protocollo fsr/n° del CST), liquiderà il contributo previsto dal FSR, rimettendo nei termini previsti, la relativa documentazione fiscale, se dovuta. EBURT supportato da apposita reportistica terrà monitorati i limiti massimi di spesa previsti o cumulabili dai beneficiari del FSR (il contributo massimo cumulabile, erogabile per ciascun beneficiario dal FSR EBURT dal 1 gennaio 2009, è di € 1.200,00. Non concorrono a formare tale limite gli importi erogati per sospensione dell'attività o riduzione oraria quale sospensione parziale), nonché, la relativa consistenza dei fondi attribuiti ai CST in ordine alle casistiche a cui si riferiscono gli interventi richiesti.
- d) Le domande relative alle richieste di prestazioni individuali di cui al punto 1 dell'accordo 18 giugno 2003 (FSR 1.1) e di cui all'accordo di implementazione della casistica del 19 dicembre 2008 (FSR 5.1 e 5.2; FSR 6.1; FSR 7.1; FSR 8.1; FSR 9.1; FSR 10.1), saranno presentate al CST dai lavoratori interessati, direttamente o tramite l'organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato.
- e) La domanda relativa alla richiesta di prestazione di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'accordo 18 giugno 2003, sarà presentata al CST a cura dell'azienda interessata che erogherà direttamente gli importi ai propri dipendenti coinvolti nella sospensione. Se convenuto nel previsto accordo sindacale, l'azienda potrà accettare di anticipare gli importi ai dipendenti interessati, con conguaglio da parte di EBURT. Nota: le prestazioni del FSR EBURT relative a situazioni di crisi aziendale con conseguenti sospensioni dall'attività lavorativa sono regolate per il biennio 2009/10 dall'accordo sindacale regionale in materia di misure anticrisi del 22 giugno 2009 e gestite dal Fondo secondo le modalità transitorie definite nell'appendice allegata al regolamento.
- f) Le pratiche verranno liquidate entro la fine del mese successivo di ciascun quadrimestre di riferimento e cioè entro il 31 maggio, 30 settembre e 31 gennaio di ogni anno.
- g) Le spese di gestione del fondo saranno attribuite alle spese di gestione di ogni singolo CST per quanto attiene la promozione locale del FSR e l'attività di raccolta, esame ed inoltro delle domande, nonché, alle spese di gestione di EBURT per quanto attiene la promozione regionale del FSR e le attività di ricezione, liquidazione ed amministrazione contabile, fiscale e statistica delle pratiche accolte.

CONDIZIONI

- a) Per usufruire delle diverse prestazioni e/o sussidi erogati dall'Ente Bilaterale di cui al presente regolamento, il dipendente deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi e l'azienda da almeno dodici mesi precedenti l'evento per cui si richiede l'intervento del FSR EBURT.
- b) Hanno diritto a contributi erogati dal FSR EBURT i lavoratori dipendenti dalle suddette aziende con rapporto di lavoro full-time o part-time, assunti:
 - a tempo indeterminato
 - con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento
 - a tempo determinato se la causa per cui si richiede il sostegno al reddito si verifica nel corso della vigenza del rapporto a termine.
- c) Per quanto riguarda il contributo a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (FSR 1.1), la richiesta va inoltrata al CST entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data in cui termina lo stato di disoccupazione relativo alla richiesta di contributo spettante (sei settimane o minor periodo richiesto).
- d) Per il contributo a favore dei lavoratori sospesi anche se in orario collettivamente ridotto, la richiesta dell'azienda va inoltrata entro il mese successivo alla data del termine della sospensione o della riduzione. Nota: le prestazioni del FSR EBURT relative a situazioni di crisi aziendale con conseguenti sospensioni dall'attività lavorativa sono regolate per il biennio 2009/10 dall'accordo sindacale regionale in materia di misure anticrisi del 22 giugno 2009 e gestite dal Fondo secondo le modalità transitorie definite nell'appendice allegata al regolamento.
- e) Per il contributo a favore dei lavoratori che richiedono le rimanenti prestazioni, di cui all'accordo di implementazione della casistica del 19 dicembre 2008 (FSR 5.1 e 5.2; FSR 6.1; FSR 7.1; FSR 8.1; FSR 9.1; FSR 10.1), la scadenza di presentazione della domanda al CST è fissata in 60 giorni dalla data in cui termina l'evento relativo alla richiesta di contributo spettante, ovvero, dal termine dell'anno di riferimento per le richieste di prestazioni relative al FSR 7.1, al FSR 8.1 e al FSR 9.1.
- f) In caso di sospensione dal lavoro il contributo non è dovuto qualora in tale periodo il dipendente svolga attività lavorativa a qualsiasi titolo prestata presso altra azienda. Inoltre, il contributo non verrà erogato in concomitanza di periodi coperti da periodi di malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, congedi parentale, ferie, permessi festività ed indennità di disoccupazione ordinaria per sospensione con l'intervento integrativo della Bilateralità, eventualmente già fruita. Tali trattamenti sono anche incompatibili con le prestazioni a carico di Eburt, di cui all'appendice al regolamento.
- g) In caso di sospensione per le motivazioni di cui all'accordo del 18 giugno 2003 e successive modificazioni di cui all'Accordo sindacale regionale del 19 dicembre 2008, il diritto alla fruizione del contributo spetta per un massimo di tre mesi per ogni anno di calendario per ogni fattispecie. In caso di ulteriori richieste di intervento per lo stesso titolo da parte della medesima impresa, il contributo potrà essere erogato solo a fine anno, previa verifica della capienza dei fondi.

PRESTAZIONI E RELATIVO IMPORTO

1. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Contributo per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e privi del diritto all'indennità di mobilità (punto 1 accordo 18 giugno 2003 e successive implementazioni di cui all'accordo sindacale regionale del 19 dicembre 2008): euro 100,00 per settimana, euro 50,00 per i part-time, per un massimo di sei settimane per anno mobile (Nota: alla data "oggi mobile" si esplora a ritroso un anno. Se non si intercettano prestazioni analoghe si ha diritto a sei settimane di contributo, in caso contrario si ha diritto alle prestazioni eventualmente residue fino a concorrenza delle sei settimane spettanti nell'anno).

2. SOSPENSIONE PER RISTRUTTURAZIONE E/O RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Contributo per sospensioni dovute a ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale che comporti la temporanea chiusura o il temporaneo ridimensionamento dell'attività, anche in termini di orario di lavoro individuale settimanale (punto 2 accordo 18 giugno 2003 e successive implementazioni di cui all'accordo sindacale regionale del 19 dicembre 2008): 60% della retribuzione lorda normalmente percepita dal lavoratore per un massimo di mesi 3 per anno di calendario.

3. SOSPENSIONE CAUSA FORZA MAGGIORE E/O CRISI CONCLAMATA DI SETTORE

Contributo per sospensioni dell'attività lavorativa dovute a situazioni aziendali determinate da eventi transitori non imputabili all'azienda ed ai lavoratori e crisi conclamata di settore, anche in termini di orario di lavoro individuale settimanale (punti 3 e 4 dell'accordo 18 giugno 2003 e successive implementazioni di cui all'accordo sindacale regionale del 19 dicembre 2008): 60% della retribuzione lorda normalmente percepita dal lavoratore per un massimo di mesi 3 per anno di calendario.

4. SOSPENSIONE PARZIALE ATTIVITÀ LAVORATIVA - RIDUZIONE COLLETTIVA DELL'ORARIO DI LAVORO

Contributo per sospensione dell'attività lavorativa (punti 2, 3 e 4 dell'accordo 18 giugno 2003 e successive implementazioni di cui all'Accordo sindacale regionale del 19 dicembre 2008) per i lavoratori assoggettati a sospensione parziale dell'attività lavorativa, ovvero alla riduzione collettiva dell'orario di lavoro sancita da accordo sindacale di solidarietà. Fermo restante il valore massimo del contributo, oggi fissato al 60% della retribuzione lorda normalmente percepita dal Lavoratore per un massimo di 3 mesi per anno di calendario, lo stesso contributo potrà essere erogato a sostegno del 60% della retribuzione persa, derivante dalle ore non lavorate nella settimana.

Nota ai punti 2;3 e 4 : le prestazioni del FSR EBURT relative a situazioni di crisi aziendale con conseguenti sospensioni dall'attività lavorativa sono regolate per il biennio 2009/10 dall'accordo sindacale regionale in materia di misure anticrisi del 22 giugno 2009 e gestite dal Fondo secondo le modalità transitorie definite nell'appendice allegata al regolamento.

AMPLIAMENTO DELLE CASISTICHE –FSR EBURT (In attuazione Accordo Sindacale Reg.le del 19/12/08)

5. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DI MATERNITÀ E/O CONGEDI PARENTALI

5.1) - Contributo economico a favore della Lavoratrice madre o del Lavoratore Padre che richiedano l'utilizzo di permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, per un massimo di 5 giornate all'anno. Il contributo economico a forfait è pari a € 50,00 nel caso di orario di lavoro Full Time e pari a € 30,00 nel caso di orario di lavoro Part Time per ogni giornata di assenza e per un massimo di 5 giornate annue.

5.2) - Contributo economico annuo a forfait pari a € 50,00 settimanali (full-time) e € 30,00 settimanali (part-time) da erogarsi a favore di Lavoratrici/Lavoratori che usufruiscono di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi di quanto previsto dalla L. 53/2000, di una durata massima di 24 settimane continuative per prestare assistenza a familiari entro il 2° grado di parentela.

6. - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE, PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE

Ai lavoratori che frequentano fuori dall'orario di lavoro corsi di formazione con accesso individuale viene riconosciuto un gettone giornaliero di presenza a titolo di rimborso spese forfettario di euro 12,00.

La somma viene liquidata al lavoratore a mezzo bonifico bancario previa presentazione di dichiarazione attestante l'orario di lavoro effettivo nelle giornate in cui il lavoratore ha partecipato al corso. Condizione per l'ammissione al beneficio è la frequenza ad almeno il 60% delle giornate di corso e la giustificazione scritta per le eventuali assenze.

7. - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI

In caso di iscrizione a centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o altri soggetti da parte di lavoratori dipendenti di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e i 14 anni compiuti, nel periodo di sospensione estiva dell'attività scolastica, sarà riconosciuto un contributo economico a rimborso di quanto speso fino al massimo importo di € 12,00 per ogni giorno di frequenza del centro e fino al raggiungimento di un massimale pari a € 200,00 complessivi per anno e per figlio, previa presentazione di documentazione comprovante la spesa.

8. SPESE "LIBRI DI TESTO" PER I FIGLI DEI LAVORATORI

Ai figli dei lavoratori (purché non aggiudicatari di altre borse di studio) che frequentino corsi di primo e secondo grado, universitari e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciuti, della durata minima di tre anni, a partire dall'anno scolastico 2009/2010, sarà riconosciuto un contributo annuo di € 200,00, per un massimo di cinque anni, quale concorso spese per l'acquisto dei testi scolastici.

9. CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE PER I FIGLI DISABILI

Sarà riconosciuto un contributo annuo pari a € 500,00 quale concorso spese per l'assistenza a figli disabili con invalidità riconosciuta superiore al 45% (L. 68/99) e non esercitante attività lavorativa nell'anno in cui si riferisce il contributo. Il sussidio sarà concesso "una tantum" e a un solo genitore. Il richiedente dichiarerà che il suddetto disabile è convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno in cui si riferisce il contributo presentando specifica autodichiarazione.

10. INSERIMENTO NIDO E/O SCUOLA MATERNA

L'Ente bilaterale erogherà ai Lavoratori che per effettuare l'inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli utilizzino, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai CCNL vigenti, e previo accordo con il datore di lavoro, più giorni di permessi non retribuiti, un contributo pari a € 50,00 se full time e € 30,00 se part time per ogni giorno di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di € 250,00 se full time e € 150,00 se part time, complessivamente per prestazione annua e per figlio.

DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI SOSTEGNO AL REDDITO

(accordo sindacale regionale del 18 giugno 2003 e successive implementazioni di cui all'Accordo sindacale regionale del 19 dicembre 2008)

PUNTO 1 - CONTRIBUTO AI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

- Domanda al Fondo per l'erogazione del contributo secondo la modulistica predisposta (Mod. FSR 1.1);
- Copia lettera di licenziamento riportante la motivazione della interruzione del rapporto di lavoro;
- Autocertificazione del lavoratore attestante la mancata occupazione nelle sei settimane (o minor periodo richiesto) per le quali è previsto il contributo;
- Copia delle ultime tre buste paga.
- Codice IBAN del c/c indicato quale destinatario del versamento del contributo FSR EBURT.

PUNTO 2, 3 E 4 - : CONTRIBUTO AI LAVORATORI SOSPESI O IN ORARIO RIDOTTO.

- Domanda al Fondo per l'erogazione del contributo secondo la modulistica predisposta (Mod. FSR 2.1);
- Copia accordo sindacale di sospensione o di riduzione collettiva dell'orario di lavoro;
- elenco dei lavoratori coinvolti;
- Autocertificazione dei lavoratori attestante la mancata occupazione nei periodi relativi alla richiesta del contributo previsto.
- Copie attestazioni di bonifico a EBURT da cui il dipendente deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi e l'azienda da almeno dodici mesi precedenti all'intervento richiesto;
- Codice IBAN del c/c indicato quale destinatario del versamento del contributo FSR EBURT.
- Copia delle busta paga del periodo relativo all'indennizzo della retribuzione persa.

Nota: le prestazioni del FSR EBURT relative a situazioni di crisi aziendale con conseguenti sospensioni dall'attività lavorativa sono regolate per il biennio 2009/10 dall'accordo sindacale regionale in materia di misure anticrisi del 22 giugno 2009 e gestite dal Fondo secondo le modalità transitorie definite nell'appendice allegata al regolamento.

PUNTO 5 - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DI MATERNITÀ E/O CONGEDI PARENTALI

- Domanda al Fondo per l'erogazione del contributo secondo la modulistica predisposta (Mod. FSR 5.1 / 5.2);
- FSR 5.1 - Copia del certificato pediatrico consegnato al datore (privo di diagnosi)
- FSR 5.2 – Copia accoglimento aziendale dell'aspettativa di cui alla l.53/2000;
- Copia delle ultime tre buste paga che precedono il periodo di indennizzo;
- Copia busta paga relativa al periodo non retribuito;
- Codice IBAN del c/c indicato quale destinatario del versamento del contributo FSR EBURT.

PUNTO 6 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE, PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE

- Domanda al Fondo per l'erogazione del contributo secondo la modulistica predisposta (Mod. FSR 6.1);
- calendario formativo e dichiarazione del lavoratore attestante l'orario di lavoro effettivo nelle giornate di partecipazione al corso.
- Attestato di frequenza o altra documentazione rilasciata dall'Ente Formativo atta a verificare la frequenza minima necessaria del 60% delle giornate di corso e la giustificazione scritta per le eventuali assenze, per essere ammessi al beneficio;
- Copia delle ultime tre buste paga che precedono il periodo di indennizzo;
- Codice IBAN del c/c indicato quale destinatario del versamento del contributo FSR EBURT.

PUNTO 7 - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI

- Domanda al Fondo per l'erogazione del contributo secondo la modulistica predisposta (Mod. FSR 7.1);
- Copia delle ultime tre buste paga che precedono il periodo di indennizzo;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito;
- Codice IBAN del c/c indicato quale destinatario del versamento del contributo FSR EBURT.

PUNTO 8 - SPESE "LIBRI DI TESTO" PER I FIGLI DEI LAVORATORI

- Domanda al Fondo per l'erogazione del contributo secondo la modulistica predisposta (Mod. FSR 8.1);
- Dichiarazione del richiedente dello status di non aggiudicatario di altre borse di studio in capo allo studente beneficiario del contributo EBURT;
- Attestato di iscrizione alla frequenza di corsi di primo e secondo grado, universitari e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciuti, della durata minima di tre anni,
- Copia delle ricevute di pagamento dei "libri di testo" fino a concorrenza del limite annuo;
- Copia delle ultime tre buste paga che precedono il periodo di indennizzo;
- Codice IBAN del c/c indicato quale destinatario del versamento del contributo FSR EBURT.

PUNTO 9 - CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE PER I FIGLI DISABILI

- Domanda al Fondo per l'erogazione del contributo secondo la modulistica predisposta (Mod. FSR 9.1);
- copia stato di famiglia,
- copia documentazione attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45%.
- Copia delle ultime tre buste paga che precedono il periodo di indennizzo;
- Codice IBAN del c/c indicato quale destinatario del versamento del contributo FSR EBURT.

PUNTO 10 - INSERIMENTO NIDO E/O SCUOLA MATERNA

- Domanda al Fondo per l'erogazione del contributo secondo la modulistica predisposta (Mod. FSR 10.1);
- Copia delle ultime tre buste paga che precedono il periodo di indennizzo;
- copia della busta paga dalla quale risulti la fruizione dei permessi non retribuiti;
- Dichiarazione dell'istituto scolastico attestante l'inserimento.
- Codice IBAN del c/c indicato quale destinatario del versamento del contributo FSR EBURT.

Il presente regolamento, redatto dal Comitato Esecutivo di EBURT, sentito il parere delle Parti Sociali, deliberato dal CE del 8 luglio 2009, verrà ratificato dall'Assemblea EBURT e inoltrato al Comitato di Vigilanza Nazionale.